

Curatore dell'Eredità Giacente: Ruoli e Responsabilità

Introduzione

Nel diritto italiano, che affonda le sue radici nel principio romano dell'*aditio*, l'eredità si acquista solo attraverso un atto di accettazione (la *cretio* era la dichiarazione formale con cui accettava l'eredità con parole rituali e l'*aditio* era l'atto con cui il magistrato assegnava formalmente l'eredità all'erede che aveva correttamente accettato). Questo principio, per quanto logico, crea un potenziale “**vuoto**” temporale: il periodo che intercorre tra la morte di una persona (apertura della successione) e il momento in cui un erede accetta formalmente il patrimonio. Durante questa fase, i beni, i crediti e i debiti del defunto rimangono senza un titolare, esposti al rischio di deperimento, sottrazione o cattiva gestione.

Per risolvere questo problema, la legge ha istituito l'**eredità giacente**. Si tratta di un meccanismo di tutela che nomina una figura specifica, il **curatore**, con il compito di amministrare e conservare il patrimonio ereditario in questo periodo di “**vacanza**”. L'obiettivo è proteggere gli interessi sia dei futuri eredi, che riceveranno un patrimonio intatto, sia dei creditori del defunto, che vedono garantita la possibilità di soddisfare le proprie pretese.

Questo istituto di salvaguardia non si applica indiscriminatamente, ma solo al verificarsi di condizioni ben precise stabilite dalla legge.

1. I Presupposti Fondamentali dell'Eredità Giacente

Affinché si possa parlare di eredità giacente e procedere alla nomina di un curatore, l'articolo 528 del Codice Civile richiede la presenza simultanea di due condizioni fondamentali.

- **Mancata accettazione dell'eredità da parte del chiamato**

Il soggetto designato come erede (il “chiamato”) non deve aver ancora manifestato la sua volontà di accettare l'eredità. L'accettazione può essere **espressa** (con un atto formale) o **tacita** (compiendo un atto che presuppone la volontà di accettare, come la vendita di un bene ereditario). Finché non avviene nessuna di queste manifestazioni di volontà, questo presupposto è soddisfatto.

Tra i casi in cui il soggetto acquista la qualità di erede senza un atto di accettazione e per un fatto a cui la legge ricollega la conseguenza dell'acquisto dell'eredità altri, si riepiloga qualche **esempio**: (i) il caso di chiamato nel possesso dei beni ereditari, che non faccia l'inventario entro tre mesi (cfr. art. 485, comma 2, c.c.); (ii) il caso del chiamato nel possesso che compiuto l'inventario non dichiari se accetta o rinunzia entro quaranta giorni dal compiuto inventario (cfr. art. 485, comma 3, c.c.); (iii) il caso del chiamato che abbia sottratto o nascosto beni ereditari (cfr. art. 527 c.c.). A questi casi, debbono anche aggiungersi, ancorché non si tratti di acquisto di diritto in senso vero e proprio, e piuttosto di c.dd. **accettazioni presunte**, il caso del chiamato che abbia donato, venduto o ceduto i propri diritti di successione (cfr. art. 477 c.c.) e il caso del chiamato che abbia rinunciato a

favore di alcuni soltanto dei chiamati, o che abbia rinunciato verso corrispettivo (cfr. art. 478 c.c.).

Il mancato acquisto dell'eredità non soltanto costituisce un requisito per far luogo alla nomina del curatore dell'eredità giacente, ma costituisce, altresì, un **presupposto necessario per la efficacia** della curatela. Quest'ultima, infatti, cessa nel momento in cui un chiamato abbia acquistato l'eredità. Ciò significa che tale **presupposto** non soltanto deve esistere al momento della nomina del curatore, ma deve, a differenza dell'altro requisito, anche **perdurare nel tempo**, dal momento che in caso di acquisto dell'eredità la curatela viene a cessare.

Nell'ipotesi in cui il de cuius **non** abbia lasciato dietro di sé nessun parente fino al sesto grado, a favore del quale possa devolversi l'eredità, quest'ultima deve considerarsi già **acquistata da parte dello Stato**, il quale, come è noto, acquista la qualità di erede ex lege automaticamente e senza bisogno di accettazione. Analogamente, nell'ipotesi in cui esistano dei chiamati e costoro abbiano rinunciato in guisa che non ci siano altri chiamati, l'eredità è acquistata automaticamente da parte dello Stato. In tali casi non si può fare luogo alla curatela dell'eredità giacente.

- **Mancato possesso dei beni ereditari da parte del chiamato**

Il chiamato **non deve avere la disponibilità materiale** (la *detenzione*) di nessuno dei beni che compongono l'eredità. Il possesso anche di un solo bene, a condizione che non sia di valore irrilevante o scarso, esclude la possibilità di nominare un curatore, perché la legge affida in via prioritaria l'amministrazione temporanea al chiamato che si trova già in una relazione fisica con il patrimonio.

Non deve, invece, considerarsi rilevante il possesso da parte di un chiamato ulteriore, dal momento che la legge deve considerarsi che faccia riferimento al delato, ossia a colui che possa accettare e a colui al quale si può applicare la disciplina di cui all'art. 485 c.c.

A differenza del primo requisito, il quale deve esistere e perdurare per tutto il tempo della giacenza, tale secondo requisito è **necessario e sufficiente che sussista soltanto al momento della nomina** del curatore dell'eredità giacente. Successivamente alla sua nomina, è irrilevante se un chiamato acquisti il possesso dei beni ereditari; la giacenza continua senza interruzione. Va da sé che in tale caso il curatore, nell'esercizio dei suoi poteri, potrà chiedere al chiamato di rilasciare il possesso del bene o dei beni acquistati successivamente alla sua nomina.

Sussistendo i già menzionati presupposti, **la nomina del curatore da parte del Tribunale** (Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione) è, **quindi, l'atto che formalmente dà inizio allo stato di giacenza dell'eredità** (pubblicità costitutiva). Resta inteso che una disposizione testamentaria con la quale il testatore designasse la persona che deve assumere l'ufficio di curatore dell'eredità giacente, per l'ipotesi in cui ciò fosse necessario, deve certamente considerarsi valida ed efficace. Movendo dalla considerazione che il curatore dell'eredità giacente è un ausiliario del giudice, resta inteso che la designazione testamentaria non possa avere un carattere vincolante per l'autorità giudiziaria, che ben potrebbe, motivando il provvedimento, nominare una persona diversa.

Il **provvedimento di nomina del curatore** dell'eredità giacente viene notificato alla persona designata come curatore a cura del cancelliere entro il termine stabilito nel medesimo e deve essere iscritto nel registro delle successioni, a cura del cancelliere, e pubblicato per estratto nella Gazzetta ufficiale, sempre a cura della cancelleria, anche se nella prassi tale ultimo adempimento viene spesso demandato al curatore nominato. La procedura di eredità giacente deve considerarsi validamente ed efficacemente aperta sin dal momento di pubblicazione del decreto di nomina del curatore, mentre non è necessario che costui accetti.

La persona nominata deve decidere **se accetta o rifiuta l'incarico**. Per quanto si tratti di un ufficio di diritto privato, non esiste alcun obbligo della persona nominata, la quale può decidere liberamente se accettare o rinunciare, con precisazione che non è tenuta a motivare il suo eventuale rifiuto. Prima di iniziare a svolgere l'incarico, il curatore deve, infine, prestare giuramento di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità.

Con la nomina, entra in scena la figura centrale di questo istituto, il cui ruolo e le cui funzioni sono rigorosamente definiti dalla legge.

2. Il Curatore: Nomina e Ruolo

La nomina del curatore può essere richiesta da una pluralità di **soggetti legittimati** che vi abbiano un interesse concreto. Tra questi figurano:

- I **chiamati all'eredità non in possesso dei beni**.
- I **chiamati in subordine**, ovvero coloro che subentrerebbero in caso di rinuncia dei primi chiamati.
- I **creditori dell'eredità**, categoria che include i creditori del defunto, i legatari e i beneficiari di un onere testamentario.
- Le **persone che intendano promuovere un giudizio** contro l'eredità.
- L'**esecutore testamentario**, a determinate condizioni (ove non abbia il possesso dei beni ereditari e sia stato espressamente incaricato da parte del testatore).

La nomina può avvenire anche **d'ufficio**, cioè su iniziativa diretta del Tribunale. Inutile dire che il caso di nomina d'ufficio, per quanto non priva di interesse, deve considerarsi una ipotesi quasi di scuola, dal momento che è difficile che non esista un curatore di diritto o una persona interessata affinché venga nominato un curatore dell'eredità giacente.

La qualificazione giuridica del curatore è stata oggetto di differenti tesi.

Quella prevalente ritiene che il curatore dell'eredità giacente sia **titolare di un ufficio privato** trattandosi di un potere conferitogli dalla legge per la tutela di un interesse altrui (degli eredi ma anche dei creditori e dei legatari) che esercita in nome proprio: agisce in nome proprio per tutelare un interesse altrui: quello alla conservazione di un patrimonio in attesa del suo titolare definitivo.

Un altro orientamento giurisprudenziale sostiene invece che il curatore sia incaricato di una **funzione pubblica** per la realizzazione di particolari finalità. Sebbene non sia un rappresentante legale dell'erede, la giurisprudenza lo qualifica come un **ausiliario del giudice**, sottolineando la natura pubblica e controllata della sua funzione.

In dottrina un orientamento ritiene che il curatore rappresenti legalmente chi accetterà l'eredità, e non l'eredità in sé; mentre secondo altra tesi, il curatore non è un rappresentante dei chiamati né dell'eredità, ma agendo in nome proprio nell'interesse altrui, difetta di potere rappresentativo, dovendosi piuttosto considerare un **amministratore** del patrimonio ereditario per conto di chi spetta.

L'intera attività del curatore si svolge sotto la **vigilanza del giudice**, che può in ogni momento revocarlo o sostituirlo per inadempienze o per ragioni di opportunità.

Il ruolo del curatore si traduce in una serie di compiti specifici, finalizzati a una gestione completa e prudente del patrimonio.

3. I Compiti Principali del Curatore

Gli obblighi del curatore, elencati principalmente nell'articolo 529 del Codice Civile, sono finalizzati a una gestione che va dalla semplice **conservazione** alla **liquidazione** delle passività.

a. Adempimenti Iniziali: L'Inventario

Il primo e fondamentale atto che il curatore deve compiere è la **redazione dell'inventario** dei beni ereditari. Questo atto serve a “fotografare” la consistenza esatta del patrimonio al momento della nomina. Il curatore dell'eredità giacente deve considerarsi sin dalla sua nomina e anche prima della formazione dell'inventario, autorizzato ad acquisire informazioni sia presso pubblici registri (Catasto, Conservatoria, PRA, Reg. Impr., al fine di individuare beni appartenenti al de cuius), sia presso INPS, sia presso l'Agenzia delle Entrate, anche elettronicamente mediante l'attivazione del cassetto fiscale, allo scopo di verificare la posizione tributaria dell'eredità.

Lo **scopo** dell'inventario è triplice:

1. **Accertare la consistenza:** identificare e descrivere dettagliatamente tutte le attività (beni mobili, immobili, crediti, partecipazioni societarie, ecc.) e le passività (debiti).
2. **Delimitare la responsabilità:** fissare in modo incontrovertibile i limiti della gestione del curatore, che risponderà solo dei beni inventariati.
3. **Prevenire la dispersione:** creare un ostacolo formale alla sottrazione o all'occultamento dei beni.

Qualora non sia stato già fatto prima della sua nomina, il curatore dell'eredità giacente con ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione deve chiedere che venga disposta la formazione dell'inventario. L'autorità giudiziaria dispone con **decreto**, incaricando un cancelliere o delegando un notaio. Vale la pena segnalare che, se il de cuius ha designato con disposizione testamentaria il notaio incaricato della formazione dell'inventario, l'autorità giudiziaria dovrà conferire l'incarico a tale notaio.

Il procedimento di formazione dell'inventario dovrà essere eseguito con il rispetto delle forme e delle formalità disposte dagli artt. 771 e ss. c.p.c. Il curatore dell'eredità giacente sarà soltanto tenuto a **vigilare** il rispetto delle predette formalità, la cui osservanza costituisce obbligo per il soggetto concretamente preposto alla predisposizione dell'inventario.

Il **Decreto interministeriale 22 giugno 2022, n. 128** (*Regolamento recante la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato*) prevede che la cancelleria del Tribunale che ha disposto la nomina del curatore, comunica all'Agenzia del demanio, entro 10 giorni dalla sua adozione, il provvedimento di nomina del curatore, unitamente ai dati identificativi e al codice fiscale del curatore e del defunto. Con le medesime modalità la cancelleria comunica, sempre entro 10 giorni dalla loro adozione, gli eventuali provvedimenti di revoca e sostituzione del curatore, nonché la cessazione della curatela per accettazione dell'eredità. Il Decreto ha stabilito, inoltre, che curatore dell'eredità giacente deve trasmettere, attraverso un sistema di rilevazione dei dati presso l'Agenzia del demanio, in modalità telematica, **entro sei mesi dalla nomina, un elenco provvisorio** dei beni ereditari contenente tutti i dati e le informazioni occorrenti per individuare i beni. Sebbene non si faccia esplicito riferimento all'inventario, ma a un semplice elenco, non c'è dubbio che tale obbligo deve considerarsi strettamente relazionato con quello di formulazione dell'inventario che, solo, consente al curatore di avere un chiaro quadro dei beni compresi nell'eredità. Prima della conclusione dell'inventario, il curatore può compiere esclusivamente gli **atti urgenti e non rinviabili**.

b. Amministrazione Ordinaria e Straordinaria

L'attività di gestione si distingue in due categorie, con diversi livelli di autonomia per il curatore. Debbono considerarsi di **ordinaria amministrazione** tutti quegli atti che hanno una funzione conservativa e manutentiva del patrimonio ereditario e il cui costo implica un solo impiego del reddito (in via esemplificativa, atti relativi alla produttività dei fondi e degli altri beni, atti relativi al mantenimento dell'avviamento di una impresa, atti relativi alla percezione e all'impiego delle rendite¹), mentre debbono considerarsi atti di **straordinaria amministrazione** tutti quelli che hanno una funzione eccedente alla mera conservazione e manutenzione e che implicano una modifica sostanziale del patrimonio o un impiego del patrimonio ereditario (in via esemplificativa, alienazione e all'acquisto di beni immobili, riscossione di capitali, costituzione di diritti reali di garanzia, cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni, accettazione e rinuncia all'eredità, stipulazione di transazioni e compromessi, pagamento di debiti ereditari e dei legati).

Tipologia di Atto	Autonomia del Curatore	Esempi
Atti di Ordinaria Amministrazione	Piena autonomia, sebbene sempre sotto la vigilanza del giudice	Riscossione di canoni di locazione, pagamento di utenze,

¹ Una recente sentenza del Tribunale di Milano (cfr. 12 giugno 2024) ha affermato che, nel caso in cui nell'eredità giacente siano ricomprese partecipazioni in società a responsabilità limitata, il potere di "amministrare" riconosciuto dalla legge in capo al curatore dell'eredità giacente deve essere inteso come facoltà di esercitare tutti i diritti inerenti alla titolarità della quota, nell'interesse dei chiamati all'eredità e dei creditori, e sotto la sorveglianza del Giudice della successione. Non sussistono dunque preclusioni a che il curatore dell'eredità giacente eserciti, sia pure nel rispetto della finalità proprie del suo ruolo, tutti i diritti amministrativi inerenti alla titolarità della quota, e fra tutti, in primo luogo, il diritto di voto nelle assemblee e il diritto di convocare l'assemblea.

		manutenzione ordinaria degli immobili
Atti di Straordinaria Amministrazione	E sempre necessaria l'autorizzazione preventiva del Tribunale	Vendita di beni, costituzione di ipoteche, stipula di transazioni, accettazione di eredità devolute al defunto

Ferme tutte le considerazioni svolte in materia di distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione e la regola per cui il curatore giudiziale deve essere espressamente autorizzato al compimento di atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, è fondamentale ricordare che l'art. 21 del D.lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) attribuisce ai **notai** competenza in materia di **autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione**. Si stabilisce, infatti, che le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate direttamente dal notaio rogante, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale.

c. La Liquidazione del Patrimonio: Vendita dei Beni

Una funzione chiave del curatore è **trasformare i beni in liquidità**, ma le regole cambiano a seconda della natura del bene.

- **Beni Mobili:** La regola è la **liquidazione**. Il curatore **deve** promuoverne la vendita entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, a meno che il giudice non disponga diversamente. Questa regola risponde a una logica pragmatica: **evitare i costi e i rischi** (furto, deperimento) legati alla custodia di tali beni e **semplificare** l'amministrazione del patrimonio. Trattandosi di una obbligazione imposta direttamente dalla legge, non occorre alcuna autorizzazione per disporre la vendita dei beni mobili e, al contrario, l'intervento della autorità giudiziaria si rende necessario soltanto per il caso in cui si voglia evitare la vendita di uno o di alcuni beni. L'espressione "**promuova**" la vendita deve intendersi nel senso che il curatore deve attivarsi entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario affinché si attivi la procedura per la vendita dei beni mobili. Ciò significa che entro quella data non deve provvedere alla vendita dei beni ma domandare all'autorità giudiziaria in che modalità si debba procedere e, dunque, fare istanza affinché il giudice stabilisca le modalità della vendita dei beni mobili. A tal fine è indispensabile che esista un inventario, di modo che si possa avere una contezza di quali siano effettivamente i beni mobili compresi nell'eredità e valutare l'opportunità che per uno o alcuni di essi si disponga l'obbligo di conservazione.
- **Beni Immobili:** La regola è la **conservazione**. La vendita rappresenta un'eccezione e può essere autorizzata dal tribunale solo se sussiste una "**necessità o utilità evidente**".
 - **Necessità:** implica che la vendita costituisca la unica condizione possibile, nel senso che ci si trovi in una impossibilità, assoluta o relativa, di una qualsiasi altra scelta o sostituzione. Si manifesta quando mancano i fondi per pagare debiti urgenti (es. imposte, spese condominiali) e la vendita è l'unico modo per reperire liquidità.

- **Utilità evidente:** presuppone che la vendita costituisca un vantaggio per il patrimonio ereditario, ossia che reca maggiore beneficio alle ragioni dell'eredità la vendita del bene, piuttosto che la sua conservazione. Ricorre quando la vendita rappresenta un sicuro vantaggio per l'eredità, ad esempio per cedere un immobile la cui manutenzione è troppo costosa e investire il ricavato in modo più proficuo.

L'autorità giudiziaria con il **decreto** con il quale autorizza la vendita del bene deve anche disporre se la vendita debba farsi all'incanto o a trattativa privata, fissando il prezzo minimo e indicando tutte le garanzie necessarie.

Parte formale della compravendita, come dell'eventuale contratto preliminare di vendita è il curatore dell'eredità giacente.

Il **denaro** che si trovi nella eredità e quello che si ritragga dalla vendita dei beni mobili e immobili deve essere depositato presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal Tribunale. Secondo la migliore interpretazione la norma sull'obbligo di deposito riguarderebbe soltanto il danaro esistente nell'asse e quello ricavato dalla alienazione dei beni mobili e immobili, mentre non riguarderebbe i proventi ricavati dai beni ereditari, ossia le somme costituenti il reddito del patrimonio ereditario, nella misura in cui non siano eccedenti rispetto alle spese necessarie per la ordinaria amministrazione.

d. Pagamento dei Debiti e dei Legati

Il curatore ha una **funzione liquidatoria**: previa autorizzazione del Tribunale, può **pagare i creditori ereditari e adempiere ai legati** (disposizioni testamentarie a titolo particolare). Il pagamento dei debiti ereditari e dei legati è un atto di straordinaria amministrazione, dal momento che determina una riduzione del patrimonio ereditario. Considerando che il pagamento un atto dovuto e non un atto negoziale, esso deve considerarsi validamente ed efficacemente eseguito, anche in assenza della autorizzazione del Tribunale, non potendosi applicare né la disciplina dell'annullabilità degli atti negoziali compiuti senza la necessaria autorizzazione, né quella relativa alla ripetizione dell'indebito. Rimane ovviamente salva la eventuale responsabilità del curatore nei confronti dell'eredità per il caso in cui dal predetto pagamento sia derivato un pregiudizio all'eredità stessa.

Nell'ipotesi in cui al curatore venga chiesto di pagare i debiti ereditari, e sia autorizzato da parte del Tribunale, deve eseguire i pagamenti ai creditori a misura che si presentino, rispettando, ovviamente i loro **diritti di poeriorità**. Esaurito l'asse ereditario i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari nei limiti del valore del legato.

Tuttavia, se un creditore o un legatario si oppone ai pagamenti individuali, il curatore non può più procedere in questo modo. È obbligato ad avviare una **procedura di liquidazione concorsuale**, simile a quella prevista per l'eredità accettata con beneficio d'inventario. Questa procedura garantisce la parità di trattamento tra tutti i creditori (*par condicio creditorum*), assicurando che nessuno venga soddisfatto a discapito degli altri.

e. Adempimenti Fiscali

Il curatore è responsabile anche di importanti adempimenti fiscali per conto dell'eredità:

1. **Presentazione della dichiarazione di successione:** deve essere presentata entro 12 mesi dalla data in cui il curatore ha avuto notizia legale della sua nomina.
2. **Pagamento dell'imposta di successione:** il curatore risponde di tale imposta, ma solo nei limiti del valore dei beni che amministra e che compongono l'eredità giacente (c.d. principio del "non ultra vires").
3. **Presentazione delle dichiarazioni dei redditi:** è tenuto a presentare sia la dichiarazione dei redditi del defunto (per l'ultimo periodo d'imposta, se non già fatto) sia le dichiarazioni per i redditi prodotti dal patrimonio ereditario durante il periodo della curatela.

L'ampiezza e la delicatezza di questi compiti comportano un livello di responsabilità professionale particolarmente elevato.

4. La Responsabilità del Curatore

Gestendo un patrimonio altrui in virtù di un ufficio conferitogli dalla legge, il curatore è soggetto a un **rigido** regime di responsabilità. L'articolo 531 del Codice Civile stabilisce una differenza cruciale, stabilendo che le disposizioni riguardanti l'amministrazione, l'inventario e il rendimento dei conti da parte dell'erede con beneficio di inventario sono comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa prevista dall'art. 491 c.c. secondo cui l'erede con beneficio di inventario, risponde dell'amministrazione solo per colpa grave: mentre l'erede che accetta con beneficio d'inventario risponde solo per "colpa grave", il curatore dell'eredità giacente **risponde anche per "colpa lieve"**. Tale limitazione è giustificata dalla circostanza che il curatore, a differenza dell'erede beneficiario, gestisce interessi non propri.

Questo significa che il curatore deve adempiere ai suoi obblighi con una diligenza professionale, **superiore** a quella media "del buon padre di famiglia", richiesta dalla natura tecnica dell'incarico. Ogni sua azione od omissione sarà valutata con **maggior rigore**, tenendo conto delle competenze specifiche che il suo ruolo presuppone, che si tratta di un ufficio di diritto privato e che l'attività di curatela giudiziale è remunerata. L'obbligo di una gestione diligente è diretto, inoltre, non solo a tutelare l'interesse degli eredi nei confronti dei quali risponde per i danni arrecati da una gestione negligente ma anche a garantire l'interesse di eventuali creditori.

Trattandosi di una **responsabilità di natura contrattuale**, la parte che intende far valere la responsabilità del curatore deve limitarsi ad allegare la violazione dell'obbligazione, o l'adempimento della prestazione senza il rispetto della diligenza richiesta in relazione alla natura dell'attività svolta, mentre sarà il curatore giudiziale che dovrà provare che il fatto dannoso si è verificato per cause a lui non imputabili.

Il danno che il curatore giudiziale è chiamato a risarcire consiste nella perdita o riduzione del patrimonio ereditario in ragione dell'inadempimento degli obblighi imposti, al pari del danno conseguente alla eventuale validità ed efficacia di atti che il curatore non aveva il potere di compiere e che, nonostante ciò, debbono considerarsi efficaci nei confronti dei terzi *ex art. 742 c.p.c.*

La disciplina sulla responsabilità del curatore giudiziale nell'adempimento dei suoi obblighi non esclude l'applicazione delle discipline generali e, dunque, la responsabilità per fatto illecito nei confronti dei terzi, ivi compreso il caso della responsabilità per induzione all'inadempimento, nonché la responsabilità precontrattuale, nelle ipotesi in cui dovesse comportarsi non in buona fede durante le trattative o nel caso in cui concludesse un contratto, conoscendo una causa di invalidità.

Resta poi ovviamente ferma una eventuale responsabilità penale del curatore in caso di appropriazione dei beni dell'eredità: secondo orientamento prevalente giurisprudenziale, tale comportamento integra il reato proprio di peculato ex art. 314 c.p. e non di appropriazione indebita (il curatore è infatti qualificato come pubblico ufficiale e va annoverato fra gli ausiliari del giudice).

L'incarico del curatore è per sua natura temporaneo e si conclude quando la ragione stessa della sua esistenza viene meno.

5. La Cessazione della Curatela

La causa principale di cessazione della curatela, come indicato dall'articolo 532 del Codice Civile, è l'**accettazione dell'eredità da parte di un chiamato**. Sebbene la lettera della norma faccia riferimento alla accettazione dell'eredità, è più corretto reputare che la curatela cessi nel momento in cui l'eredità venga acquistata, essendo irrilevante che l'acquisto dipenda da un atto di accettazione, espresso o tacito, o da un fatto che importa accettazione, senza considerare che esiste anche la possibilità dell'acquisto automatico da parte dello Stato.

Questa cessazione avviene **“di diritto”**, ovvero in modo automatico, nel momento in cui l'accettazione si perfeziona, senza che sia necessario un provvedimento formale del giudice per dichiararla conclusa.

La circostanza che non sia necessario alcun provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria per la cessazione della curatela non esclude che sia necessario, a cura dell'erede, comunicare al curatore giudiziale il fatto dell'acquisto. In assenza della predetta comunicazione, il curatore dell'eredità giacente che, pur cessato, compia uno o più atti coerenti con il proprio ufficio, non può essere considerato responsabile. Sarà, invece, responsabile nei confronti dell'eredità, di tutti gli atti che abbia compiuto una volta conosciuta la causa di estinzione della curatela.

Altre cause di cessazione della curatela includono:

- L'**esaurimento completo dell'attivo ereditario**, quando non ci sono più beni da amministrare dopo aver pagato i debiti.
- La **devoluzione dell'eredità allo Stato**, che avviene in mancanza di eredi entro il sesto grado ovvero, ove esistano uno o più parenti entro il sesto grado, quando l'ultimo di loro abbia rinunciato all'eredità o sia decaduto dal diritto di accettarla.
- La **revoca** del curatore da parte dell'autorità giudiziaria, le **dimissioni** dall'ufficio da parte del curatore e **situazioni personali** del curatore che impediscono la prosecuzione dell'incarico, come la morte o una situazione di assoluta impossibilità fisica o cognitiva di proseguire nell'ufficio. In tutti questi casi, l'autorità giudiziaria deve provvedere alla nomina di un nuovo curatore dell'eredità giacente che continuerà nell'ufficio. Non si tratta,

pertanto, di una vera cessazione della curatela, dal momento che la situazione di giacenza dell'eredità non è venuta meno.

Una volta cessato l'incarico, il curatore è tenuto a compiere gli ultimi atti fondamentali. In particolare, deve:

1. **Rendere il conto finale** della sua gestione, illustrando dettagliatamente tutte le operazioni compiute. La circostanza che il curatore giudiziale abbia l'obbligo legale di presentare il rendiconto finale della propria gestione non esclude che l'autorità giudiziaria, sotto la cui vigilanza si svolge la procedura, possa imporre al curatore l'obbligo di predisporre uno o più rendiconti in corso di procedura.

Il rendiconto non richiede particolari formalità, ma deve indicare chiaramente lo stato attivo, nel quale vanno indicati i beni e le somme esistenti nell'asse o rinvenienti dalla procedura e lo stato passivo nella quale debbono risultare i debiti e le spese di procedura

2. **Consegnare i beni** all'erede o a chi ne ha diritto.

Per l'attività svolta, il curatore ha diritto a un **compenso**, che viene liquidato dal giudice e posto a carico dell'eredità. Il curatore giudiziale ha diritto a ottenere la liquidazione del compenso e a tal fine, una volta depositato il conto di gestione e autorizzato a pagare le spese di procedura, dovrà formulare istanza per la liquidazione del suo compenso e il rimborso delle spese sostenute.

Quanto ai criteri per la **determinazione** del compenso, si è precisato che l'autorità giudiziaria ha ampi poteri discrezionali e non è vincolata a nessuna tariffa professionale, seppure possa prendere in considerazione, a fini orientativi, la tariffa professionale riguardante non già la professione del curatore giudiziale, né quella del curatore fallimentare, ma la natura tecnica prevalente delle attività richieste all'espletamento dell'incarico.

Il compenso spettante al curatore giudiziale dell'eredità, unitamente alle somme dovute a titolo di rimborso, sebbene non possano considerarsi assistite da privilegio, debbono essere imputate all'asse ereditario e pagate in prededuzione e, dunque a preferenza di creditori e legatari.